

DIOCESI DI CASTELLANETA

STATUTO

e

REGOLAMENTO

DIOCESANI

del

CONSIGLIO PASTORALE

PARROCCHIALE

STATUTO

COSTITUZIONE

Articolo 1

In ciascuna Parrocchia della Diocesi di Castellaneta è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le indicazioni del Codice di Diritto Canonico (can. 536).

NATURA

Articolo 2

Il CPP è un organismo consultivo (can.536 §2) presieduto dal Parroco, nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, collaborano nel promuovere l'attività pastorale (can. 536 §1).

FINALITÀ

Articolo 3

Al CPP spetta elaborare il progetto pastorale della parrocchia in sintonia con il piano pastorale diocesano. In particolare è compito del CPP:

1. recepire il piano pastorale della diocesi e individuare il modo di tradurlo nella programmazione parrocchiale annuale;
2. approfondire la conoscenza della realtà ecclesiale e sociale del proprio territorio;
3. valorizzare, stimolare e coordinare le diverse realtà pastorali presenti nella parrocchia, perché tendano, secondo il proprio carisma all'attuazione del progetto pastorale parrocchiale;
4. promuovere strutture di dialogo con le istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio;
5. promuovere, nel corso dell'anno pastorale, alcuni momenti comunitari da dedicare in modo specifico alla formazione spirituale dei membri;
6. verificare il cammino compiuto dalla comunità nel suo insieme e il lavoro svolto negli ambiti pastorali.

COMPOSIZIONE

Articolo 4

Il CPP è composto dai membri di diritto, ovvero il Parroco, dai vicari parrocchiali, dai presbiteri e diaconi operanti nella parrocchia, da fedeli laici eletti dalla comunità parrocchiale e da altri membri nominati dal Parroco.

Articolo 5

Sono membri di diritto del CPP:

- a. il Parroco; i vicari parrocchiali;
- b. i presbiteri e i diaconi operanti nella parrocchia per mandato del Vescovo;
- c. i consecrati impegnati a tempo pieno nella pastorale parrocchiale; un rappresentante di altre comunità di vita consacrata presenti nel territorio parrocchiale, i cui membri svolgono qualche attività pastorale a favore della parrocchia;
- d. un rappresentante delle realtà aggregative ecclesiali operanti in parrocchia eletto dai e tra i responsabili delle stesse;
- e. i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla Parrocchia;
- f. un rappresentante del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.

Articolo 6

In riferimento al numero degli abitanti, il numero dei membri eletti e designati dal Parroco è così stabilito:

- per le parrocchie fino a 1000 abitanti: 9 laici;
- per le parrocchie fino a 5000 abitanti: 18 laici;
- per le parrocchie fino a 10000 abitanti: 24 laici;
- per le parrocchie oltre 10000 abitanti: 30 laici.

REQUISITI

Articolo 7

Possono essere membri del CPP coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 16 anni e siano canonicamente domiciliati in parrocchia o operanti stabilmente in essa.

Vivano in piena comunione con la Chiesa negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), si

distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512 §§ 1 e 3). I membri del CCP, in forza dei Sacramenti ricevuti, vorranno impegnarsi per la crescita della Chiesa, l'evangelizzazione, la testimonianza della carità e la santificazione personale e di tutto il popolo di Dio (cfr. can. 210 - 211).

Sono da escludere coloro che versano in situazioni matrimoniali irregolari (*cfr. Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, n. 218*).

Il Parroco si renda garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Tale verifica va fatta previamente nel compilare le liste dei candidati a cura dello stesso Parroco.

DESIGNAZIONE

Articolo 8

Due terzi dei membri di cui all'art. 6 sono eletti dalla comunità parrocchiale dopo una conveniente preparazione; un terzo è scelto dal Parroco al fine di integrare la composizione del Consiglio in modo che rappresenti le diverse componenti, prestando particolare attenzione all'equilibrio tra i sessi e alle fasce di età.

Articolo 9

Elettori sono tutti coloro che, conclusa l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto i sedici anni e siano domiciliati nella parrocchia o stabilmente operino in essa.

Articolo 10

Il CPP rimane in carica un triennio e si rinnova allo scadere del mandato.

I membri eletti e quelli scelti dal Parroco non possono far parte del Consiglio per più di due mandati consecutivi.

Il CPP termina le sue funzioni quando cessa l'ufficio del Parroco. Il nuovo Parroco, all'inizio ufficiale del suo ministero, può chiedere al Vescovo la conferma sino alla naturale scadenza triennale. Diversamente, dovrà costituire entro un anno il nuovo CPP.

STRUTTURA INTERNA

Articolo 11

Il CPP si articola in: Assemblea - Presidente - Consiglio di presidenza - Segreteria - Commissioni.

- a. L'Assemblea è costituita da tutti i membri del CPP. Essa esamina e discute i punti all'ordine del giorno; elabora proposte di azione pastorale e ne verifica l'attuazione.
- b. Il Presidente dell'Assemblea è il Parroco, al quale spetta il compito di convocare il CPP e di presiederlo. In caso di assenza egli può delegare un altro sacerdote facente parte del Consiglio.
- c. Il Consiglio di Presidenza è formato dal Parroco, da tre membri eletti dall'Assemblea e dal Segretario.
- d. La Segreteria è formata dal Segretario e da una o più persone indicate dal Consiglio di Presidenza. Il segretario è nominato dal Parroco, udito il parere dell'Assemblea.
- e. È compito della segreteria predisporre tutto quanto è necessario per lo svolgimento dell'assemblea. In particolare, dovrà far pervenire l'invito a ciascun componente con l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima; stendere i verbali da leggere ogni volta all'inizio del CPP; conservare tutti gli atti e i documenti; assicurare il collegamento con i vari organismi ecclesiali; informare nella maniera più idonea la Comunità Parrocchiale del lavoro del CPP.
- f. Le Commissioni, che possono essere stabili o occasionali, vengono composte da membri dello stesso Consiglio e da persone, anche esterne al Consiglio, scelte per capacità ed esperienza. Le Commissioni hanno il compito di seguire un settore particolare della pastorale.

CONVOCAZIONE

Articolo 12

Il CPP è convocato in sessione ordinaria dal Parroco almeno tre volte in un anno. In sessione straordinaria dal Parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri.

DECADENZA DEI MEMBRI

Articolo 13

I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni motivate e presentate per iscritto al Parroco, il quale, accettandole, ne rende partecipe il Consiglio;
- b) per cessazione dall'incarico, nel caso dei membri di diritto;
- c) per assenza dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive.

La loro decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio e comunicata agli interessati dal segretario.

I membri uscenti saranno sostituiti come segue:

- a) se membro di diritto, da chi succede nell'ufficio o nell'incarico;
- b) se membro eletto, da chi immediatamente segue per numero di voti;
- c) se membro designato, da altre persone scelte dal Parroco o dalle Comunità Religiose.

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Articolo 14

Il CPP studierà gli strumenti più idonei per conservare e accrescere il rapporto di corresponsabilità e rappresentatività che lo lega alla comunità parrocchiale.

Annualmente e nelle forme ritenute di volta in volta più opportune, il CPP presenterà alla stessa Comunità il consuntivo di attività per l'anno pastorale precedente e il programma per il nuovo anno.

Articolo 15

L'interpretazione del presente Statuto è riservata all'Ordinario Diocesano, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le Norme e i Principi generali del Codice di Diritto Canonico e le disposizioni del Diritto particolare.

REGOLAMENTO

IL PRESIDENTE

Articolo 1

Spetta al Presidente:

- a. convocare il Consiglio;
- b. stabilire l'ordine del giorno in collaborazione con il Consiglio di Presidenza;
- c. informare la Comunità parrocchiale delle discussioni e / o proposizioni del CPP;
- d. rendere esecutive le delibere del Consiglio.

IL SEGRETARIO

Articolo 2

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno sette giorni prima della riunione, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b. ricevere le richieste per la convocazione straordinaria e le proposte per l'ordine del giorno;
- c. redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del Consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale.

LE COMMISSIONI

Articolo 3

È compito delle Commissioni:

- a. studiare, nell'ambito della competenza determinata dal Consiglio pastorale, i problemi pastorali della Parrocchia e indicarne le opportune soluzioni alla luce del Piano pastorale diocesano;
- b. riferire i risultati del proprio lavoro al CPP.

La designazione dei membri delle Commissioni spetta al CPP. Di esse possono far parte parrocchiani anche non appartenenti al CPP.

SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Articolo 4

Il CPP, è convocato dal Parroco, in sessione ordinaria almeno tre volte in un anno. Potrà essere convocato in sessione straordinaria dal Parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I Consiglieri, che richiedono la convocazione straordinaria, dovranno presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPP siano previste nel calendario parrocchiale annuale e portate a conoscenza dell'intera Comunità parrocchiale.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito e approvato dal Parroco in collaborazione con il Consiglio di Presidenza, tenuto conto delle richieste dei consiglieri e dei parrocchiani presentate tempestivamente al Segretario. La convocazione e L'ordine del giorno saranno comunicati sette giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. Alla convocazione saranno allegati anche eventuali documenti preparatori.

Articolo 5

Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

Ogni sessione prevede:

- a. un breve momento di preghiera;
- b. la lettura e l'approvazione del verbale precedente;
- c. la presentazione degli argomenti in discussione da parte del Parroco o di un suo delegato. In caso di argomenti elaborati da una Commissione, il relatore sarà designato dalla commissione stessa.

Articolo 6

I verbali del Consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Articolo 7

I consiglieri che non possono prendere parte ad una sessione del Consiglio, non possono delegare alcuno al proprio posto; possono far pervenire al Segretario, per iscritto, le proprie considerazioni sui punti posti all'ordine del giorno.

ELEZIONI DEI MEMBRI LAICI

Articolo 8

Il Parroco nomina quattro persone che insieme a lui formano la Commissione elettorale. È compito di tale Commissione:

- a. stilare la lista dei candidati;
- b. provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima delle medesime;
- c. provvedere a sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
- d. predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto.

Articolo 9

I candidati devono:

- a. aver compiuto sedici anni;
 - b. aver completato l'iniziazione cristiana;
 - c. manifestare attenzione alla vita della comunità e alla sua missione;
 - d. condurre una vita conforme alla fede e all'incarico che assumono (cfr. can. 512, § 3).
- Nella stesura della lista si terrà conto in modo particolare di coloro che partecipano attivamente alla vita della parrocchia e siano capaci di lavorare in spirito di comunione (cfr. Statuto, art 7).

Articolo 10

Sono elettori tutti i fedeli della parrocchia che abbiano concluso l'Iniziazione cristiana e compiuto sedici anni.

Articolo 11

La lista conterrà un numero di candidati pari al doppio degli eleggibili.

La lista dei candidati va necessariamente organizzata per fasce di età (cfr. Scheda Elettorale in Appendice) e dovrà contenere candidati idonei, sulla base dei requisiti indicati nello Statuto e nel Regolamento.

Articolo 12

La scheda elettorale contiene l'elenco completo dei candidati, divisi secondo le liste compilate per fasce d'età e, di norma, le operazioni di voto avverranno a conclusione delle celebrazioni Eucaristiche di una domenica individuata e presentata alla comunità parrocchiale.

Con l'ultima celebrazione Eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

Articolo 13

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni lista. Il voto va espresso segnando una croce accanto al nominativo del candidato prescelto.

Articolo 14

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto. In caso di parità si ricorrerà al sorteggio.

Articolo 15

Al termine dello scrutinio la commissione elettorale avrà cura di redigere un sintetico verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle o bianche.

Articolo 16

Il nuovo CPP viene presentato ufficialmente alla comunità entro un mese durante una delle celebrazioni Eucaristiche domenicali.